

TRIBUNALE DI CHIETI

PRESIDENZA

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEL DISPOSTO DELL'ART. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000 N.274, DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 6 MARZO 2001 E DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2010 N.120.

IL TRIBUNALE DI CHIETI

(di seguito: Tribunale), C.F. n. 80000480691, nella persona del presidente Geremia Spiniello, domiciliato per la carica a Chieti, Piazza San Giustino, Palazzo di Giustizia;

IL COMUNE DI ORTONA

(di seguito: Comune), P. IVA n.00149620692, nella persona del Sindaco Dott. Vincenzo d'Ottavio, domiciliato per la carica a Ortona, Via Cavour, palazzo del Comune;

PREMESSO

come parte integrante e sostanziale del presente atto che:

- l'art. 33, comma 1, lett. d) e comma 3, lett h) della legge 29 luglio 2010 n. 120, nel riformare l'art.186 del Codice della Strada, stabilisce che giudice può sostituire la pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, salvo il caso in cui il conducente abbia provocato un incidente stradale;

- l'art.2, comma 1, del Decreto Ministeriale del 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art.54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è sita sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art.1, comma 1, del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- il Ministro della Giustizia ha delegato i presidenti dei Tribunali alla stipula delle Convenzioni in questione;

- la Provincia presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1

Il Comune consente che ogni anno n. 4 (quattro) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi della legge n. 120/'10, citata in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- 1) attività di supporto ai servizi comunali (ad es.: sistemazione archivio, ritiro posta, fotocopiatrice, distribuzione materiale informativo, protocollo, ecc);
- 2) attività di supporto alla squadra operai comunali nel servizio di spazzamento strade, pulizia piazze, pulizia di aree verdi (ad es.: aiuole, giardini, parchi, ecc);
- 3) attività di supporto alla squadra operai nel servizio di manutenzione degli immobili (ad. es. scuole ecc) con opere di elettricista, idraulico, pittore, ecc;
- 4) attività di supporto alla squadra operai per l'organizzazione di manifestazioni pubbliche nei periodi estivi e invernali;
- 5) attività di supporto alla squadra operai nel servizio di viabilità (ad es. sgombero neve, spargimento sale, formazione della segnaletica orizzontale ecc);
- 6) attività di supporto nella promozione culturale e rustica del Comune;
- 7) attività di supporto nei progetti di promozione delle politiche sociali (ad es. assistenza, ecc.);
- 8) attività di supporto al servizio di assistenza alle politiche di tutela ambientale.

Art.2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna nella quale il giudice, a norma dell'art.33 della citata legge, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità;

Art.3

Il Comune che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei Dirigenti di Settore le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati;

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune si impegna ad assicurare il rispetto e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Il Comune si impegna altresì a che i condannati possono fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti;

Art.5

E' fatto divieto al Comune di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi;

Art.6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art.3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire agli stessi le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato;

Art.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente;

Art.8

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data della sottoscrizione. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.

Data. _____

Il Sindaco di Ortona
Vincenzo d'Ottavio

.....

Il Presidente del Tribunale di Chieti
Geremia Spiniello

.....